

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, SITRA, OLIVERIO, CORNACCHIONE MILELLA, GIACCO,
SORIERO, BOVA, REALE**

Disciplina delle assunzioni obbligatorie

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per generale ammissione la legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio è da ritenersi superata. Essa ha dato risultati positivi dal punto di vista dell'assistenza. Non ha creato strumenti idonei alla riabilitazione e all'inserimento dei disabili nel lavoro. Bisogna anzitutto eliminare la logica categoriale arrivando alla previsione di una sola categoria di soggetti beneficiari: quella di coloro che presentano una riduzione della capacità lavorativa causata da invalidità fisica o psichica o sensoriale, qualunque sia la causa che l'ha determinata. Il caso dei cosiddetti minorati « sociali » (orfani, vedove, profughi) va trattato a parte giacché essi necessitano di particolari forme di collocamento preferenziale che non va confuso con l'inserimento programmato dei disabili che necessita della specifica formazione profes-

sionale realizzabile anche attraverso « borse di inserimento » in azienda, finalizzate alla definitiva collocazione nell'azienda medesima (come ha fatto la regione Friuli-Venezia Giulia).

Tutto questo comporta non solo un diverso raccordo Stato-regioni ma anche l'eliminazione dell'attuale separazione tra gli organi del collocamento ordinario e quelli del collocamento obbligatorio.

Bisogna sostituire il principio assistenziale della possibilità di guadagno con quello sociale di possibilità di lavoro.

Ciò significa passare da un sistema di imposizioni ad un sistema di incentivi. Utilizzando i criteri dell'ergonomia, si tratta di adattare il posto di lavoro alle forme della invalidità. A livello macroeconomico, l'inserimento professionale del disabile è più conveniente del suo mantenimento sociale. A livello microeconomico,

le aziende presentano spesso l'inserimento del disabile come un onere mentre negli enti pubblici si affollano casi di falsi invalidi e di evidente utilizzo clientelare delle norme.

Si tratta di cambiare la legge guardando alle esperienze di altri Paesi europei. In Francia, fin dal 1975, l'inserimento degli invalidi riguarda l'orientamento professionale. Esistono commissioni tecniche di orientamento e di riabilitazione professionale (COTOREP) che esaminano i casi individuali e sono formate da membri dell'amministrazione, esperti in materia di handicappati e occupazione, rappresentanti delle associazioni di lavoratori handicappati, dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In Belgio vi sono aiuti finanziari per coprire le spese necessarie

ad « attrezzare » diversamente il posto di lavoro: bisogna dire che il fondo integra anche il salario di quel lavoratore che l'azienda durante l'apprendistato paga in misura ridotta.

In Gran Bretagna vengono concessi sussidi temporanei ad ogni datore di lavoro che assume in prova un handicappato. Lo Stato deve promuovere una grande campagna di sensibilizzazione: è stato fatto negli Stati Uniti dove, non essendoci l'obbligo dell'assunzione obbligatoria, si è promosso tramite il *Comprehensive Employment and Training Act* (CETA) un rapporto tra commesse pubbliche e obbligo a favorire l'avanzamento professionale dei lavoratori handicappati « qualificati ».

Gli articoli seguenti vanno in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto).

1. La disciplina delle assunzioni obbligatorie si applica a favore dei soggetti per qualsiasi causa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che ne riducano in modo permanente la capacità lavorativa in misura non inferiore al 45 per cento.

2. La presente legge non si applica nei confronti di coloro che hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età e di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa.

ART. 2.

(Accertamento della riduzione della capacità lavorativa).

1. L'accertamento di primo grado della riduzione della capacità lavorativa è effettuato dalla unità sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato, per mezzo di collegi sanitari composti da almeno tre medici di cui uno appartenente ai servizi sanitari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o di altre pubbliche amministrazioni indicate con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'accertamento è effettuato sulla base della tabella predisposta dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. La tabella di cui al comma 2 può essere periodicamente modificata anche su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Contro l'accertamento di primo grado l'interessato può presentare ricorso alla regione, entro trenta giorni, per essere

sottoposto all'accertamento sanitario di secondo grado.

5. L'accertamento di secondo grado è effettuato dalla regione competente per territorio, per mezzo di collegi sanitari composti da almeno tre medici di cui almeno uno appartenente ai servizi sanitari dell'INAIL o dell'INPS o di altre pubbliche amministrazioni indicate con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. La regione effettua gli accertamenti sanitari di secondo grado oltre che nei casi previsti dal comma 4, anche, a scopo di controllo, di propria iniziativa o su richiesta di altri organi pubblici interessati all'accertamento dell'invalidità.

7. L'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile, cieco civile e sordomuto è effettuato dagli stessi organi previsti nel presente articolo.

ART. 3.

(Soggetti obbligati).

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da venti a venticinque lavoratori e quelli che occupano da ventisei a trentuno lavoratori sono tenuti a occupare, rispettivamente, uno e due lavoratori invalidi. I predetti datori di lavoro non sono obbligati ad assumere lavoratori che abbiano una invalidità superiore all'80 per cento.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentuno lavoratori sono tenuti ad occupare lavoratori invalidi per una aliquota del 10 per cento del personale in servizio.

3. I datori di lavoro possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni invalido assunto che abbia una invalidità superiore all'80 per cento.

4. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro i lavoratori occupati obbligatoriamente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

formazione e lavoro, il 50 per cento dei soci delle cooperative di lavoro e i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi.

5. I lavoratori a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra l'orario di lavoro effettuato e quello previsto per i lavoratori a tempo pieno.

6. I lavoratori riconosciuti invalidi successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro sono computati tra i lavoratori assunti obbligatoriamente.

ART. 4.

(Esenzioni ed esoneri).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le attività svolte dai datori di lavoro pubblici che non consentono l'occupazione di lavoratori invalidi o la consentono in misura ridotta.

2. Con provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottati anche per mezzo degli uffici periferici, i datori di lavoro privati che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo per l'occupazione degli invalidi, di cui all'articolo 11, un contributo mensile di lire 400.000 per ciascuna unità non assunta.

3. Il contributo mensile è dovuto anche per ogni lavoratore invalido per qualsiasi causa non occupato, quando la mancata occupazione si sia protratta per più di quindici giorni al mese.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinate le modalità relative al pagamento ed alla riscossione del contributo mensile, al versamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme riscosse, nonché alla loro riassegnazione in apposito capitolo, in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del cinque per cento per ogni mese di ritardo e la riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti per i contributi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 5.

(Organi e criteri).

1. Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario, in quanto applicabili.

2. Le richieste di avviamento dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio avvengono secondo le modalità previste per il collocamento ordinario.

3. L'avviamento dei lavoratori con un grado di invalidità superiore al 70 per cento e l'avviamento del 50 per cento dei lavoratori con un grado di invalidità inferiore, per i quali sia prevista la richiesta numerica, può avvenire su richiesta nominativa.

4. Il datore di lavoro nella richiesta numerica di avviamento del lavoratore invalido può indicare, oltre alla qualifica professionale desiderata, anche altre qualifiche in ordine di priorità utili in mancanza di lavoratori disponibili all'avviamento.

5. In caso di mancata richiesta da parte del datore di lavoro privato o di impossibilità di avviare lavoratori con le qualifiche richieste, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avviano lavoratori, di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria.

6. È ammesso il passaggio diretto del lavoratore obbligatoriamente assunto dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra. I datori di lavoro interessati possono

computare nell'aliquota d'obbligo il lavoratore assunto con passaggio diretto quando il predetto passaggio diretto sia avvenuto su autorizzazione dell'ufficio competente.

7. Contro i provvedimenti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è data facoltà di ricorso all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale i criteri previsti per il collocamento ordinario possono essere adattati alle particolari esigenze del collocamento obbligatorio.

ART. 6.

(Enti pubblici).

1. I datori di lavoro pubblici assumono i lavoratori invalidi mediante concorso o sulla base delle graduatorie esistenti presso i competenti uffici del lavoro.

2. Gli invalidi che abbiano conseguito l'idoneità nei pubblici concorsi possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili i posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 3.

3. La compensazione territoriale di cui all'articolo 8, comma 4, ha luogo di diritto nei confronti dei datori di lavoro pubblici.

4. I datori di lavoro pubblici, su richiesta dei rappresentanti degli invalidi negli organi collegiali di cui all'articolo 9, sono tenuti a fornire informazioni sull'applicazione delle norme in materia di assunzioni obbligatorie.

5. I rappresentanti delle associazioni degli invalidi nelle commissioni regionali per l'impiego e nella commissione centrale per l'impiego possono tutelare anche in via giurisdizionale gli interessi ed i diritti di categoria previsti dalla presente legge.

ART. 7.

(Rapporto di lavoro).

1. Coloro che sono assunti in base alle disposizioni di cui alla presente legge

hanno diritto al normale trattamento economico e giuridico.

2. L'invalido o il datore di lavoro possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

3. L'invalido può chiedere che venga accertata la compatibilità del proprio stato di salute con le mansioni a lui affidate.

4. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente nel luogo in cui ha sede l'unità produttiva.

5. I datori di lavoro sono tenuti ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni di salute.

6. Il lavoratore invalido che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione ovvero rifiuta il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti professionali, è cancellato dalle liste del collocamento obbligatorio.

ART. 8.

(Adempimenti dei datori di lavoro).

1. I datori di lavoro privati sono tenuti a chiedere al competente ufficio del lavoro l'avviamento dei lavoratori invalidi, entro quindici giorni da quello in cui nasce l'obbligo di assunzione.

2. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto dal quale risulti il numero complessivo del personale, il numero e l'indicazione nominativa degli invalidi computabile nella quota d'obbligo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che nel prospetto siano contenute anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, i datori di lavoro che hanno

unità produttive in più province devono presentare le denunce di cui al precedente comma, distintamente per ogni provincia e complessivamente all'ufficio provinciale del lavoro competente nel luogo in cui si trova la sede legale.

4. I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le autorizzazioni sono concesse dall'ufficio regionale del lavoro quando la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando la compensazione riguarda più sedi che si trovano in regioni diverse.

5. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dell'azienda, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle province interessate alla compensazione. I datori di lavoro privati possono effettuare autonomamente la compensazione di cui al presente comma per le sedi nelle quali lavorano meno di cinquanta dipendenti, dandone tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del lavoro interessati. In tal caso, possono portare i posti di lavoro in eccedenza o in diminuzione, anche presso sedi con più di cinquanta dipendenti.

ART. 9.

*(Partecipazione degli invalidi
agli organi collegiali).*

1. La commissione centrale per l'impiego quando tratta problemi riguardanti le assunzioni obbligatorie è integrata da tre componenti nominati dalle associazioni più rappresentative degli invalidi.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni provinciali per il

collocamento quando trattano problemi riguardanti le assunzioni obbligatorie, sono integrate da tre componenti nominati dalle associazioni più rappresentative degli invalidi.

3. La rappresentatività delle associazioni è rilevata ogni sei anni dagli uffici provinciali del lavoro. A tal fine, gli invalidi che sono stati e sono iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, occupati o non occupati, in giorni determinati, dichiarano la propria adesione ad una associazione di invalidi.

4. Le associazioni, anche consociate tra loro, che intendano far accertare la propria rappresentatività ai fini della presente legge, ne fanno domanda all'ufficio regionale del lavoro competente territorialmente almeno sessanta giorni prima dell'inizio della rilevazione.

5. Le associazioni per le quali viene rilevato meno del 10 per cento delle adesioni sono escluse dalle funzioni di rappresentanza negli organi collegiali di cui al presente articolo.

ART. 10.

(Commissione tecnica).

1. Al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro degli invalidi, soprattutto di quelli di difficile collocamento, è istituita, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione tecnica composta dal direttore del predetto ufficio, con funzioni di presidente, da un assistente sociale o psicologo del lavoro del medesimo ufficio, da un operatore della formazione professionale dipendente dell'amministrazione regionale o da un medico del servizio medico-legale del Servizio sanitario nazionale designato dal direttore dell'ispettorato provinciale. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente. Segretario della commissione è un impiegato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni.

2. La commissione tecnica assume ogni iniziativa utile alla realizzazione degli obiettivi istituzionali, operando anche sulla base delle linee programmatiche fissate dalla commissione regionale per l'impiego. In particolare:

a) può autorizzare l'assunzione di invalidi, anche in età superiore ai ventinove anni, con il contratto di formazione e lavoro, fissandone la durata per un periodo non superiore a trentasei mesi; i datori di lavoro che assumano con tale contratto lavoratori con invalidità superiore all'80 per cento possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 3, comma 1; quando abbiano esercitato questa facoltà e, al termine del rapporto, non assumano in via definitiva i predetti lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti a versare al Fondo per l'occupazione degli invalidi, di cui all'articolo 11, per ciascun lavoratore non assunto, una somma corrispondente ai contributi previdenziali non versati, salvo che la commissione, su domanda presentata prima della scadenza del contratto, abbia riconosciuto giustificata la mancata assunzione in via definitiva;

b) può rimborsare ai datori di lavoro, in tutto o in parte e nei limiti delle disponibilità del Fondo da essa gestite, le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo idoneo alle possibilità operative dell'invalido; la commissione tecnica presenta ogni anno alla commissione regionale per l'impiego una relazione sull'attività svolta.

ART. 11.

(Fondo per l'occupazione degli invalidi).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'occupazione degli invalidi.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento di attività di formazione professionale degli invalidi; può erogare contributi per le spese di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). Può finanziare spese necessarie per l'attività di collocamento dei lavoratori invalidi.

3. Il Fondo è alimentato con i contributi mensili di cui all'articolo 4, comma 2, e con le somme versate dai datori di lavoro privati a titolo di sanzione per violazioni delle norme in materia di assunzioni obbligatorie.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, stabilisce con proprio decreto le norme che regolano il funzionamento del Fondo per l'occupazione degli invalidi.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. I datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le denunce entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i datori di lavoro che, essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. I datori di lavoro privati che violano disposizioni della presente legge, per le quali non sono previste specifiche sanzioni, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate al Fondo per l'occupazione degli invalidi di cui all'articolo 11.

ART. 13.

(Priorità nelle graduatorie).

1. L'appartenenza alle categorie di soggetti non invalidi previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e dall'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, costituisce elemento utile ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento ordinario.

2. I soggetti di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, a parità di punteggio, hanno diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro.

ART. 14.

(Mantenimento in servizio).

1. I lavoratori già obbligatoriamente assunti al momento di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti in servizio anche se superano il numero delle unità da occupare in base alla presente legge.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore l'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

